



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

AMBITO: AIA – RIFIUTI

Consiglio di Stato, sez. IV, 9 giugno 2026, n. 4646: riesame dell'AIA – introduzione di indirizzi regionali più restrittivi per l'applicazione delle BAT: legittimità – necessità di una rigorosa valutazione e motivazione dell'autorità competente

La vicenda decisa dal Consiglio di Stato riguarda l'impugnazione, ad opera di una Società operante nel campo di gestione dei rifiuti organici mediante compostaggio, del provvedimento provinciale AIA, nonché della deliberazione di Giunta regionale, introduttiva di indirizzi per l'applicazione delle Migliori tecniche disponibili (BAT). La Società aveva richiesto il riesame parziale dell'AIA; nelle more era intervenuta l'adozione della DGR, che aveva introdotto limiti più restrittivi in merito al rilievo della presenza di sostanze organiche persistenti (POP's) nei rifiuti conferiti all'impianto. Nel fare ciò, la Provincia aveva obbligato il gestore dell'impianto a svolgere attività di caratterizzazione che competono, invece, al produttore del rifiuto. Peraltro, le verifiche ulteriori avrebbero riguardato rifiuti già qualificati come "non pericolosi assoluti" dal produttore. In ogni caso, la Regione non sarebbe stata competente ad adottare misure più severe in assenza di situazioni particolari del territorio, adeguatamente motivate. Il TAR in primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso. Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato respinge l'appello proposto dalla Società, chiarendo innanzitutto il tema del riparto di competenze Stato-Regioni in materia. Sul punto, la Società sosteneva che l'art. 195, comma 5-*bis* del Codice dell'Ambiente va interpretato e applicato alla luce dei principi generali della materia, in particolare dell'art. 3-*quiquies*, che conferisce in via generale alle Regioni la titolarità di funzioni amministrative



in materia ambientale per “*adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive*”, ma solo “*qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio*”. Tali situazioni particolari del territorio lombardo non erano in alcun modo evidenziate dalla DGR che, di conseguenza, si rivelava illegittima per carenza dei presupposti. Con la ulteriore conseguenza della necessaria – in tesi - applicazione diretta delle “Conclusioni” europee sulle BAT quale parametro unico di riferimento per le AIA.

La sentenza in commento ribadisce che le BAT (migliori tecniche disponibili) svolgono un ruolo importante per il settore europeo nella materia relativa al trattamento dei rifiuti in quanto funzionali al raggiungimento degli obiettivi della politica europea in materia, fornendo alle autorità nazionali le basi tecniche per stabilire le condizioni in base alle quali rilasciare l’autorizzazione agli impianti di trattamento rifiuti sotto i vari profili (efficienza energetica, delle risorse - consumo di acqua, riutilizzo e recupero dei materiali - prevenzione degli incidenti, rumore, odore e gestione dei residui). Le BAT, contenute nei documenti di riferimento (BRIEF’s, aggiornati periodicamente alla luce delle innovazioni tecnologiche), hanno efficacia conformativa per il rilascio dell’AIA: la parte seconda del d.lgs. 152/2006, infatti, all’art. 29 bis comma 1, stabilisce che l’AIA deve basarsi sulle conclusioni BAT. L’efficacia conformativa delle “Conclusioni” sulle BAT non costituisce, però, un vincolo assoluto per l’autorità competente, la quale può adottare prescrizioni più restrittive - rispetto a quelle dettate dalle BAT in casi specifici e a determinate condizioni, o anche valori limite di emissione meno rigidi di quelli discendenti dall’applicazione delle migliori tecniche disponibili (art. 29-sexies, comma 9-bis, d.lgs n. 152/2006). Secondo il Consiglio di Stato, alla luce della discrezionalità tecnica attribuita all’autorità amministrativa, “*l’eventuale decisione di discostarsi dalle BAT, ovvero di operare in deroga alla disciplina europea sulle migliori tecniche disponibili, necessita di una rigorosa valutazione e altrettanto forte motivazione, nel rispetto, altresì, del principio di proporzionalità (nei casi in cui la prescrizione imposta sia più restrittiva)*.” In quest’ottica, in ossequio al principio di cui all’art. 3 *quinquies* comma 2 del d.lgs. 152/2006, alla Regione è riconosciuta la facoltà di adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente anche più restrittive di quelle stabilite dallo Stato, qualora lo richiedano situazioni particolari a livello territoriale. Nel caso all’esame, la sentenza riconosce che la Regione Lombardia aveva



conferito alle Province il potere, in sede di riesame dell'AIA, di adattare le BAT alle realtà del singolo territorio provinciale.

La sentenza invoca anche l'applicazione di un altro principio, ovvero il principio di "adequatezza", corollario di quello di sussidiarietà, secondo cui, in assenza di criteri statali, *"è naturale che siano le Regioni, nel quadro della norme stabilite dallo Stato (titolare della potestà legislativa esclusiva in materia), ad esercitare le funzioni amministrative in materia ambientale più delicate, se non altro perché l'esercizio di tali funzioni amministrative richiede spesso una preparazione tecnico-specialistica elevata che gli enti locali non hanno"*. Nel caso giudicato, la Regione Lombardia è risultata aver condotto un'istruttoria adeguata con i soggetti tecnico-scientifici di riferimento come ARPA, e con gli altri attori impegnati sul territorio, facendo emergere le criticità peculiari che giustificavano la scelta di applicare misure più restrittive. La Provincia, di conseguenza, ha correttamente rilasciato l'autorizzazione integrando nelle proprie valutazioni le conclusioni sulle BAT, sulla base delle direttive della giunta regionale.

La sentenza conclude ricordando che, peraltro, l'art. 195, comma 5-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006, introdotto dal d.lgs. n. 116/2020, stabilisce che, nelle more della definizione dei criteri statali, le Regioni possano dettare una disciplina anche più restrittiva con successivo obbligo di adeguamento alla normativa statale, qualora lo richiedano situazioni particolari del territorio.

[Consulta la sentenza](#)